

Comune di Cardedu

Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 22/03/2012

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – PRINCIPI GENERALI		CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
1	Oggetto del regolamento	23	Principi generali
2	Definizione di rifiuto	24	Informazione del contribuente
3	Ambito territoriale di applicazione	25	Conoscenza degli atti e semplificazione
4	Oggetto della tassa	26	Motivazione degli atti
5	Soggetto passivo	27	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
6	Determinazione della superficie imponibile	28	Interpello del contribuente
7	Esclusioni dal campo imponibile		
8	Gettito della tassa		
	CAPO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI		CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9	Esenzioni	29	Accertamento con adesione
10	Riduzione della tassazione per disservizio	30	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
11	Riduzione della tassazione in casi particolari	31	Procedura per l'accertamento con adesione
12	Riduzione delle tariffe	32	Atto di accertamento con adesione
13	Agevolazioni	33	Adempimenti successivi
14	Determinazione della misura delle riduzioni e agevolazioni	34	Perfezionamento della definizione
15	Cumulo dei benefici e copertura finanziaria		
	CAPO III – CLASSI DI CONTRIBUTI		CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
16	Classificazione	35	Disposizioni finali
	CAPO IV – DENUNCE E PAGAMENTI	36	Rinvio ad altre disposizioni
17	Denunce, domande e semplificazione istruttoria	37	Variazioni del regolamento
18	Gestione della riscossione	38	Tutela dei dati personali
19	Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo	39	Norme abrogate
20	Compensazioni ed accollo	40	Individuazione delle unità organizzative
21	Informazioni tra gli uffici	41	Funzionario responsabile
22	Tassa giornaliera di smaltimento	42	Termine per la conclusione dei procedimenti
		43	Pubblicità del regolamento
		44	Casi non previsti dal presente regolamento
		45	Rinvio dinamico
		46	Entrata in vigore

CAPO I - Principi generali di applicazione della tassa

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cardedu della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) istituita a norma del capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

(Definizione di rifiuto)

- 1) Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, alle lettere a), c), d), e), f).
- 2) Per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui alla lettera b) del predetto comma 2, art. 7, D.Lgs. n. 22/1997, si intendono i rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti indicati nel comma 1), o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g), del D. Lgs. n. 22/1997.

Articolo 3

(Ambito territoriale di applicazione)

- 1) La tassa viene applicata nella sua interezza a tutti gli utenti (salvo i casi di esenzioni, riduzioni, agevolazioni, previste dal presente Regolamento), nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati venga svolto sull'intero territorio del Comune di Cardedu.
- 2) Ove il servizio di raccolta venga effettuato solo entro zone determinate dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento del Servizio, la tassa è dovuta dagli utenti ubicati al di fuori di tali zone in misura pari:
 - al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, non supera i 1.000 m;
 - al 15% della tariffa se la stessa distanza supera i 1.000 m.

Articolo 4

(Oggetto della tassa)

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.
- 2) Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

- 3) Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.
- 4) Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Articolo 5 (Soggetto passivo)

- 1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.
- 2) Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa e per la sola superficie a tal fine utilizzata.
- 4) Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più oggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 17.

Articolo 6 (Determinazione della superficie imponibile)

- 1) La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 2) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.
- 3) La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

Articolo 7 (Esclusioni dal campo imponibile)

- 1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
- 2) Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso

dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce, telefono);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.
- 3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
- laboratori fotografici	15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, carrozzerie.	20%
- gabinetti medici, dentistici e laboratori odontotecnici	15%
- farmacie	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- verniciatura,	20%
- metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
- falegnamerie	15%
- marmisti, vetrerie	15%
- edilizia	15%

- 5) Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 8
(Gettito della tassa)

- 1) Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Tale costo di esercizio comprende anche l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti urbani, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26, in deroga a quanto previsto dal citato art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993.

Capo II - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Articolo 9 (Esenzioni)

- 1) Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a) il Comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
 - b) i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, per i quali il Comune sia tenuto o comunque si assume interamente le spese di gestione;
- 2) Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali:
 - a) le persone assistite in modo permanente dal Comune in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore servizi sociali;
 - b) la persona titolare di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S.;
limitatamente ai locali direttamente abitati.
Se la casa è abitata da persone delle quali più di uno è titolare di redditi sopra indicati, l'esenzione non compete.
L'esenzione è concessa, con decorrenza dall'anno successivo, su domanda dell'interessato e a condizione che dimostri di averne diritto presentando apposita autocertificazione.
Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
L'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi del comune e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta comunicazione, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti e recuperata la tassa evasa.
- 3) le superfici imponibili - per originaria ed immutata costituzione - eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo.

Articolo 10 (Riduzione della tassazione per disservizio)

- 1) Nei casi di accertata carenza o grave irregolarità nella effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ove il soggetto Gestore del Servizio non provveda, entro sessanta giorni dalla diffida formale e motivata da parte dell'utente, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, la tassa è ridotta al 40% ed il minor gettito è posto a carico del Gestore qualora:
 - a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - b) i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita in base a quanto previsto dal Contratto di Servizio

e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal Contratto di Servizio, o da altre norme in esso richiamate e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

- 2) Le riduzioni di cui al presente articolo, qualora riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica, svolta dagli uffici comunali in collaborazione con il Gestore del Servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 (Riduzione della tassazione in casi particolari)

- 1) La tassazione è ridotta nei casi di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti:
- a) dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del Servizio: riduzione fino al 30%;
 - b) ovvero consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare entrate al servizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/ 1993: riduzione fino al 20%.
- 2) La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della Giunta comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.
- 3) La riduzione di cui sopra è accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del Servizio pubblico.

Articolo 12 (Riduzione delle tariffe)

- 1) La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante: fino al 30%. Ai fini dell'applicazione di questa riduzione il numero degli occupanti non può risultare inferiore a quello dei residenti. La riduzione in questione spetta anche all'unico occupante non residente, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 17.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: fino al 30%;
 - c) utenti che, risiedono, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 40%;

- d) riduzione del 45% della tassa dovuta per i disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione con invalidità grave pari al 100%, anziani non autosufficienti con handicap grave ai sensi della legge 104/1992.

Articolo 13 (Agevolazioni)

- 1) La tassa può essere altresì ridotta:
- a) nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone: fino al 15%. Si applica quanto previsto dal secondo periodo della lettera a), di cui al comma 1) dell'articolo 12. La riduzione in questione spetta anche nel caso in cui uno o entrambi gli occupanti non siano ivi residenti, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 17.
 - b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: fino al 33%;
 - c) per la classe di contribuzione 5, di cui al successivo art. 16:
 - per la superficie imponibile oltre i 300 mq.: riduzione del 20%;
 - per gli alberghi, bar, ristoranti, chioschi, oltre i 500 mq.: riduzione del 10%;
 - d) per rimesse per roulotte, rimesse per natanti, autorimesse pubbliche e private, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale: per la superficie imponibile oltre i 500 mq., riduzione del 70%;

Articolo 14 (Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni)

- 1) La misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
- 2) In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

Articolo 15 (Cumulo dei benefici e copertura finanziaria)

- 1) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 sono cumulabili fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2).
- 2) Non sono comunque cumulabili tra loro le agevolazioni di cui all'articolo 12 comma 1), lettere a), b), c), ed articolo 13 comma 1), lettera a); per le agevolazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente norma, o in caso di richiesta di più agevolazioni tra quelle citate, si applica quella maggiore.
- 3) Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 9 e 13 del presente Regolamento sono iscritte al bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Capo III - Classi di contribuzioni

Articolo 16 (Classificazione)

- 1) Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:
 - CLASSE 1 - Locali abitativi ad uso abitazione.
 - CLASSE 2 - Locali destinati ad uffici pubblici, privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili.
 - CLASSE 3- Stabilimenti e opifici industriali.
 - CLASSE 4- Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ed artigiano, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili.
 - CLASSE 5- Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.
 - CLASSE 6- Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili.
 - CLASSE 7- Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche con fini costituzionali protetti, scuole pubbliche e private.
 - CLASSE 8- Aree adibite a campeggi, distributori carburanti e stabilimenti balneari.
 - CLASSE 9- Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.
- 2) Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani o assimilati.

Capo IV - Denunce e pagamenti

Articolo 17

(Denunce, domande e semplificazione istruttoria)

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non sono già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
- 3) a suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ove tale documentazione riguardi stati, qualità personali e fatti, di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestati in documenti già in possesso di Pubbliche Amministrazioni o di gestori di servizi pubblici, o da essi certificabili, l'interessato può indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, ai fini dell'accertamento d'ufficio da parte dell'Ufficio Tributi .
- 4) Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da un'attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.
- 5) Allorché vengono a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio, ai fini della riscossione del tributo dovuto. In caso di mancanza o di ritardo della suddetta comunicazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione, ai sensi degli articoli 66, comma 6, e 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.
- 6) Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Articolo 18

(Gestione della riscossione)

- 1) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione spontanea del tributo viene gestita direttamente dal comune.
- 2) Il responsabile del servizio organizza il servizio secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei

dati del pagamento stesso.

- 3) Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente a norma dell'articolo 7 del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Articolo 19 (Rateazione dei carichi iscritti a ruolo)

- 1) Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, la rateazione delle somme iscritte a ruolo può essere concessa in conformità dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs n. 507/1993, ove sussistano gravi motivi. La richiesta di rateazione deve in ogni caso essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 2) Il carico tributario, comprensivo di tributi arretrati, può essere ripartito sino ad otto rate bimestrali qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
 - b) il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione di cui all'art. 13, comma 1), lettera. c);
 - c) trattandosi di impresa, o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.
- 3) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
- 4) In caso di presentazione dell'istanza di rateazione dopo la scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella di pagamento, sono applicati, a cura del Concessionario della riscossione, gli interessi di mora (ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni) tra la data di scadenza e quella di presentazione dell'istanza.
- 5) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% semestrale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72, comma 3, del D.Lgs n. 507/1993 e dell'articolo 17 della Legge n.146/1998. Gli interessi per dilazione di pagamento decorrono:
 - dalla data di presentazione dell'istanza, se successiva alla scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella;
 - ovvero, dalla data di scadenza del termine di pagamento, di cui sopra, se l'istanza è stata presentata prima di tale data;
 - ovvero, dalla scadenza dell'ultima rata indicata nell'avviso di pagamento, se l'istanza è stata presentata ancora prima di tale data.
- 6) Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ovvero con il quale viene respinta l'istanza, è adottato dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Articolo 20 (Compensazioni ed accollo)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

Articolo 21 (Informazioni tra gli Uffici)

- 1) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'Ufficio di Anagrafe fornisce al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio Tributi nel termine previsto.
- 2) Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:
 - a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
 - b) Ufficio Tecnico: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati nonché delle autorizzazioni in sanatoria;
 - d) Ufficio Commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Articolo 22 (Tassa giornaliera di smaltimento)

- 1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od

- aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
 - 3) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento in C/C postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
 - 4) In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto compatibili.
 - 5) Il Servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze di locali e/o aree occupati.
 - 6) La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a. occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b. occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni

Capo V - Statuto dei diritti del contribuente

Articolo 23 (Principi generali)

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Articolo 24 (informazioni del contribuente)

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Articolo 25 (Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

Articolo 26
(Motivazione degli atti - contenuti)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Articolo 27
(Tutela dell'affidamento e della buona fede - errori dei contribuenti)

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
- Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 28
(Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Capo VI - Accertamento con adesione

Articolo 29

(Accertamento con adesione)

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Articolo 30

(Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione)

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 31

(Procedura per l'accertamento con adesione)

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 29 e 30 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto

limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Articolo 32 **(Atto di accertamento con adesione)**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a un terzo (1/3).

Articolo 33 **(Adempimenti successivi)**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 32.
2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere rateizzate in un massimo di numero 4 (quattro) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso a norma dell'articolo 7 del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Articolo 34 **(Perfezionamento della definizione)**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 33, comma 1, con l'ulteriore rateizzazione di cui al successivo comma 2, o, infine con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 33.

Capo VII - Disposizioni finali

Articolo 35 (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Articolo 36 (Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Articolo 37 (Variazioni del regolamento)

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Articolo 38 (Tutela dei dati personali)

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 39 (Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 40 (Individuazione delle unità organizzative)

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Gestione del tributo TARSU	Tutti gli adempimenti	U. O. Contabilità e tributi

Articolo 41
(Funzionario responsabile)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla giunta comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 42
(Termine per la conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	30
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	30
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
5	Risposta ad esposti	30
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	30

Articolo 43
(Pubblicità del regolamento)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 44
(Casi non previsti dal presente regolamento)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Articolo 45
(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 46
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 09, in data 22/03/2012;
- la detta deliberazione è stata pubblicata:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*);

per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2012 al 15 giorni consecutivi,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno 01/01/2012.

Data 26/03/2012



Il Responsabile del Servizio

.....